GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 30 agosto 1923** — **Numero 204**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale). . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1815.
Radiazione dal quadro del R. naviglio di alcune unità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cacciatorpediniere « Fasana » e « Zenson », la torpediniera « Bersagliere », il dragamine « Rondine », i rimorchiatori « Posina », n. 19, n. 33, n. 56, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 64, n. 65, n. 71, n. 73 e la betta n. 12, sono radiati dal quadro del R. naviglio.

Art. 2.

La Regia nave sussidiaria di 2ª classe « Niobe », ceduta al Consorzio utenti Nafta, è radiata temporaneamente dal quadro del Regio naviglio con la data del 15 aprile 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio, 201. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1817.

Modificazioni del R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871, contenente disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale di risparmio italiana ai depositanti della Cassa di risparmio postale austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con il Ministro delle poste e dei telegrafi e con il Ministro della giustizia e affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1871, che autorizza la surrogazione della Cassa postale di risparmio del Regno ai depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna, si considerano valide le operazioni di risparmio effettuate a tutto il 26 marzo 1919, cioè fino alla data di conversione della valuta austriaca.

Art. 2.

La condizione della residenza, prevista dall'articolo 1 del precitato decreto 9 novembre 1921, n. 1871, si considera soddisfatta, agli effetti della surroga da parte dello Stato, quando la residenza, nel territorio del Regno o nei territori annessi, sia stata acquistata non più tardi del 26 marzo 1919.

Potrà essere fatta eccezione, a tale limite, per i cittadini italiani regnicoli.

Art. 3.

Possono essere ammessi alla surroga, da parte dello Stato, nelle condizioni di cui al precitato decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871, i cittadini italiani regnicoli che non abbiano provveduto, nei termini prescritti, alla denuncia dei propri crediti verso la Cassa postale di risparmio di Vienna, all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, e i cittadini italiani regnicoli residenti all'estero, eccezione fatta per quelli che risiedono nei territori appartenenti, prima dell'armistizio, alla antica Austria, i quali dovranno partecipare dei provvedimenti che saranno adottati dagli Stati successori a cui ora appartengono i predetti territori.

Art. 4.

I sudditi di Stati esteri, residenti nel territorio dello Stato, sono esclusi dalla concessione di surrogazione da parte della Cassa postale del Regno, ma potranno denunciare i loro crediti e, all'uopo, presentare i relativi documenti per ottenere il rimborso dei rispettivi depositi, e successivamente il cambio, da parte dello Stato italiano, al ragguaglio già stabilito per il cambio della valuta a. u. (40 %) ed alle condizioni di cui al R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871.

Art. 5.

Fermo restando che le modalità di esecuzione del presente R. decreto e del precitato R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871 saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, il termine utile, per la presentazione dei libretti e dei documenti comprovanti il credito, verrà stabilito dal decreto Ministeriale medesimo.

Alle controversie che sorgessero nell'applicazione del presente decreto si applicheranno le prescrizioni di cui all'ultimo comma del citato decreto-legge del 9 novembre 1921, n. 1871.

Art. 6.

I depositi delle Casse postali di risparmio italiane provenienti dalla conversione dei depositi delle Casse postali di risparmio di Vienna ai termini di questo decreto e del precedente decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871, rimarranno vincolati per la durata di 6 mesi dalla loro iscrizione.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — COLONNA.
DI CESARÒ — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 203. — GISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1818.

Applicazione della tariffa militare bagagli pel trasporto di apparecchi di locomozione dei mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto 27 novembre 1910, n. 935, che approva le tariffe per i trasporti in servizio interno sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931 ;

Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze, dell'industria e commercio, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato l'applicazione della tariffa militare bagagli pel trasporto delle speciali carrozzelle, tricicli od apparecchi simili di locomozione personale, di pertinenza dei mutilati e invalidi iscritti nella 1ª categoria, nei viaggi che essi com-

piono a tariffa militare in base all'art. 1 a) del R. decreto legge 16 giugno 1921, n. 931.

Art. 2.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato concreterà d'accordo con i Ministeri della guerra e della marina le norme e le modalità per l'applicazione della concessione sopradetta, e stabilirà la data della sua attuazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI — A. DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 204 — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1770.
Erezione in ente morale del Padiglione di cura per tubercolotici poveri, di Lecco.

N. 1770. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Padiglione di cura per tubercolotici poveri », con sede nel comune di Lecco, è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico in data 11 marzo 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 157. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1781.
Autorizzazione al rettore della R. università di Catania ad accettare la donazione di una collezione di uccelli imbalsamati.

N. 1781. R. decreto 29 luglio 1923, col quale il rettore della R. università di Catania, su proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, è autorizzato ad accettare la donazione della collezione di uccelli imbalsamati e dei relativi scaffali per il Museo zoologico dell'istituto di anatomia comparata e di zoologia dell'università stessa, fatta dalla nobile donna Angelina Auteri in Paternò Castello, dei principi di Biscari, con atto pubblico 14 maggio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 168. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1789.
Costituzione in ente morale dell'Unione italiana dei ciechi, di Firenze.

N. 1789. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si costituisce in ente morale l'« Unione italiana dei ciechi » di Firenze e si approva il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 176. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Naso (Messina), di Caccamo (Palermo), di Montà (Cuneo), di Liscate (Milano), di Filandari (Catanzaro), di Bisceglie (Bari) e di Cleto (Cosenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Naso in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Naso per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 19 aprile u. s. con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Naso, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Naso è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caccamo, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Caccamo, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce il grave disordine di quella civica azienda. L'ufficio comunale nonostante l'esuberanza del personale, lascia a desiderare; mancano numerosi registri, gli inventari non sono aggiornati, l'archivio è in disordine, il servizio di tesoreria funziona irregolarmente, il registro di cassa si arresta all'ottobre 1921, i bollettari non sono vidimati dal sindaco, numerosi pagamenti sono stati effettuati contro semplici carte contabili e senza alcun documento, l'esame dei conti è in grave ritardo, sono state omesse verifiche di cassa, molti mandati sono stati emessi irregolarmente, la ripartizione del carico tributario non è perequata; è stata omessa l'applicazione della tassa cani, in un ruolo per reparto spese del chinino di Stato sono state nuovamente comprese tre annualità già riscosse, gli interessi patrimoniali del Comune sono stati trascurati, e si sono verificate numerose usurpazioni di suolo pubblico.

Dei pubblici esercizi è trascurata la nettezza urbana, pessima la viabilità, insufficiente il cimitero, deficiente la pubblica illuminazione, inadatti i locali scolastici, pressochè in rovina ed antigie-

nico: il macello; trascurata la vigilanza zooiatrica, scarsamente tutelata la alimentazione idrica, non disciplinata la fornitura gratuita dei medicinali, che dà luogo ad abusi.

Il corpo delle guardie campestri è stato recentemente disciolto, perchè ben 4 dei suoi componenti sono stati arrestati e sottoposti a procedimento penale per furto qualificato.

In seguito alla notifica degli addebiti relativi alle irregolarità suaccennate, il Consiglio comunale ha dato deduzioni non soddisfacenti. Successivamente il sindaco e 4 assessori hanno rassegnato le dimissioni, sicchè, tenuto conto di precedenti dimissioni e decessi, il Consiglio è attualmente ridotto a 9 membri sui 20 assegnati per legge al Comune. Tale situazione ha reso necessaria la nomina di un Commissario prefettizio; non essendo possibile per le condizioni locali dello spirito pubblico, indire le elezioni per l'integrazione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale anche per conferire all'amministratore straordinario i maggiori poteri necessari per la riorganizzazione della civica azienda. In tale senso provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caccamo, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Giuseppe Baghetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montà, in provincia di Cuneo.

SIRE,

Da tempo l'amministrazione di Montà aveva richiamata la speciale attenzione dell'autorità politica locale per l'irregolare suo funzionamento; già nell'ottobre dello scorso anno il Prefetto l'aveva formalmente diffidata a eliminare gravi irregolarità, che nelle sue deduzioni essa era stata costretta a riconoscere, pur cercando di attribuire le responsabilità al personale di segreteria. Ulteriori indagini disposte dal Prefetto a causa della persistenza dei reclami accertarono che gli amministratori non avevano mutato indirizzo, aggravando anzi, con la loro opera irregolare e partigiana, la situazione dell'Ente.

Gli stessi amministratori e lo stesso sindaco avevano eseguite forniture al Comune di somme ragguardevoli, liquidate su fatture sommarie; avevano percepito, senza regolari deliberazioni, compensi eccessivi per trasferte, ed eseguito direttamente pagamenti per conto del Comune, facendosene rimborsare l'importo senza fornire sufficienti elementi per un esatto controllo. Lavori e provviste in economia, di notevole entità erano stati effettuati senza le prescritte autorizzazioni e le spese relative erano state irregolarmente liquidate. Analoghe deficienze vennero riscontrate nell'erogazione, per festeggiamenti locali, di vari proventi, che erano stati inoltre integrati per le maggiori spese con fondi tratti dalla gestione annonaria.

Gli uffici comunali risultarono in deplorevole disordine; mancanti i registri anagrafici, molte scritturazioni contabili ed altri atti resi obbligatori dalla legge. Gravissima impressione ha poi destato nell'ambiente locale la condanna riportata dal sindaco e dei quattro assessori per abuso di autorità a danno di un impiegato, che militava nel partito contrario all'amministrazione. Tali fatti e l'affermarsi anche in quel Comune delle correnti politiche nazionali hanno completamente alienato all'amministrazione la fiducia della popolazione, che ha già dato palesi manifestazioni del suo malcontento rimaste senza gravi conseguenze per il tempestivo ed energico intervento delle autorità locali.

Siccome però la situazione non potrebbe protrarsi senza pericolo per l'ordine pubblico, appare indispensabile eliminare, mediante lo scioglimento del Consiglio, la causa che ne costituisce il principale elemento perturbatore.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montà, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gennari Mario è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Liscate, in provincia di Milano.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente disposta dal prefetto di Milano ha riscontrato gravissime irregolarità e partigianerie nell'amministrazione del comune di Liscate.

Spese di assistenza sanitaria e di spedalità erano state effettuate con criteri di palese favoritismo. Per finalità demogogiche quasi tutta la popolazione era stata iscritta nell'elenco dei poveri malgrado i contrari ammonimenti della Prefettura. Il carico tributario era sperequato essendosi provveduto al pareggio del bilancio con l'aumento della sovrimposta senza applicare la tassa di famiglia; appalti di lavori e di forniture erano stati eseguiti senza osservanza delle formalità prescritte dalla legge, cercando di favorire, nelle concessioni, amici o parenti ed escludendone invece gli avversari. Criteri partigiani erano stati seguiti anche nell'erogazione di altre spese e gli amministratori del Comune avevano liquidato compensi non dovuti.

Gli sperperi ed i favoritismi uniti ad un continuo atteggiamento antipatriottico e ad un diuturno sforzo diretto a svalutare la gloria delle nostre armi ed i frutti della Vittoria, hanno creato nella popolazione una vivace reazione che potrebbe essere causa di manifestazioni violente.

Ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di sottrarre la gestione della civica azienda alla rappresentanza elettiva, che ne ha fatto sì deplorevole sgoverno, rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Liscate, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Carlo Durante è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filandari, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Due inchieste compiute sull'amministrazione comunale di Filandari hanno rilevato gravi irregolarità nella gestione della civica azienda; gli uffici municipali in assoluto disordine ed i pubblici servizi in abbandono; deplorevoli manchevolezze si sono accertate nella gestione degli approvvigionamenti e della esecuzione dei lavori pubblici.

Per incapacità e scarso interessamento degli altri amministratori la gestione dell'Ente è rimasta senza controllo nelle mani del sindaco, il quale a svolto, anche nei Comuni vicini, una faziosa propaganda antinazionale. Invitato a dare spiegazioni sugli addebiti mossi all'amministrazione, egli ha addotto giustificazioni che sono risultate inattendibili.

Tutto ciò ha suscitato nella cittadinanza un vivo malcontento che, recentemente, durante una tumultuosa seduta del Consiglio comunale ha dato luogo a manifestazioni ostili contro l'amministrazione, nelle quali, a stento, si sono potute evitare gravi conseguenze.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filandari, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Barilaro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisceglie, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

L'azione irregolare, deficiente, spesso ispirata a fini partigiani, dell'amministrazione comunale di Bisceglie le aveva a mano a mano allenato il consenso delle maggioranze del corpo elettorale, scuotendone la situazione e rendendone la vita incerta e difficile. Numerose proteste e reclami erano stati fatti per il deplorevole abbandono in cui erano lasciati i pubblici servizi, per l'abuso invalso di destinare gli agenti del Comune in servizio personale degli amministratori, od a mansioni diverse da quelle di istituto, mentre tutto il personale lamentava vivamente il sistematico ritardo con cui, a causa dell'abusiva destinazione delle scarse attività a fini estranei dell'amministrazione, venivano ad essi corrisposti gli stipendi ed i salari.

L'affermarsi anche a Bisceglie delle correnti politiche nazionali, mutando profondamente l'orientamento dell'opinione pubblica, ha concorso a rendere addirittura insostenibile la posizione dell'amministrazione, creando nel Comune una situazione estremamente delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, che il minimo incidente potrebbe seriamente compromettere con imprevedibili conseguenze.

A restituire la calma e la serenità nell'ambiente appare pertanto indispensabile eliminare prontamente la causa, che ne costituisce il principale elemento perturbatore, procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale: al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisceglie, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Accolti Gill è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cleto, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta compiuta sull'amministrazione di Cleto ha rilevato gravi irregolarità amministrative ed una completa disorganizzazione di tutti i pubblici servizi. Gli uffici municipali sono in deplorevole disordine; mancano i registri contabili, inventari dei beni comunali, molti atti del Consiglio e della Giunta; i diritti di segreteria non vengono riscossi e quelli di stato civile da parecchi anni non sono stati versati in tesoreria.

Per difetto di documenti contabili, non si è potuto accertare con esattezza la situazione finanziaria dell'Ente, la quale risulta però assai grave per la mancata riscossione dell'entrate per i procedimenti irregolari seguiti nel pagamento delle spese; favoritismi ed abusi si sono compiuti nella ripartizione del carico dei tributi locali.

Nulla si è fatto dagli amministratori per il miglioramento dei servizi municipali e particolarmente di quelli della viabilità, dell'illuminazione, della nettezza e dell'igiene; il cimitero è in condizioni indecorose.

Il malcontento suscitato nella popolazione dall'inettitudine dimostrata dalla rappresentanza elettiva nel governo della civica azienda si è recentemente acuito per gli atteggiamenti provocatori assunti dal sindaco contro gli avversari, determinando deplorevoli incidenti ed una preoccupante tensione di spiriti, che fa temere gravi perturbamenti.

Ragione di ordine pubblico oltre alla urgente necessità di sistemare la finanza comunale e di riorganizzare tutta la gestione della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cleto, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Battista Giannuzzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Rambiolo (Catanzaro), Caltanissetta, Palombaro (Chieti), Lettere (Napoli), Vallefiorita, Casino, Melissa, Rocca di Neto (Catanzaro) e Lanciano (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Commissari straordinari di Rombiolo, Caltanissetta, Palombaro, Lettere, Vallefiorita, Casino, Melissa, Rocca di Neto e Lanciano.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Rombiolo (Catanzaro), Caltanissetta, Palombaro (Chieti), Lettere (Napoli), Vallefiorita, Casino Melissa, Rocca di Neto (Catanzaro), e Lanciano (Chieti) e per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 1° febbraio, 19, 22, 29 aprile, 6 e 10 maggio 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Rombiolo (Catanzaro), Caltanissetta, Palombaro (Chieti), Lettere (Napoli), Vallefiorita, Casino, Melissa, Rocca di Neto (Catanzaro) e Lanciano (Chieti);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostruzione dei Consigli comunali di Rombiolo, Caltanissetta, Palombaro, Lettere, Vallefiorita, Casino, Melissa, Rocca di Neto e Lanciano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1923.
Norme per l'applicazione del R. decreto 15 marzo 1923, concernente la raccolta di dati statistici sulle industrie tessili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1922, col quale viene istituito il « Comitato per le industrie tessili »;

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1922, col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto surriferito;

Visto il R. decreto 15 marzo 1923, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1923, che fa obbligo alle ditte esercenti industrie tessili di fornire al Comitato suddetto i dati relativi alla produzione e al commercio dei prodotti delle industrie medesime;

Udito il Comitato per le industrie tessili;

Decreta:

Art. 1.

A termini e per gli effetti del R. decreto 15 marzo 1923, gli esercenti delle industrie tessili, appresso specificate, dovranno fornire alle rispettive associazioni industriali i seguenti dati:

a) annualmente:

a) Per l'industria della filatura e tessitura del cotone; *b*) Per l'industria laniera; *c*) Per l'industria della maglieria; *d*) Per l'industria della filatura e tessitura della canapa e del lino; *e*) Per l'industria della tessitura della juta:

1° numero degli opifici;

2° potenzialità di produzione di ciascuno stabilimento espressa con il numero delle macchine od elementi di macchina che danno il prodotto finito (telai, fusi, ecc.);

3° numero medio degli operai occupati;

4° forza motrice espressa in cavalli dinamici (esclusa quella destinata all'illuminazione elettrica).

b) semestralmente:

a) Per l'industria della filatura e tessitura del cotone:

Filatura:

1° quantità dei cotoni sodi posseduti nei paesi di origine;

2° quantità complessiva dei cotoni sodi posseduti (giacenti all'estero, viaggianti ed esistenti in Italia, nei porti, magazzini e negli opifici);

3° quantità e titolo medio dei filati prodotti;

4° quantità di filati spedita all'interno;

5° quantità di filati spedita per l'esportazione;

6° ammontare degli impegni in corso;

7° rimanenze complessive di filati;

8° numero delle ore quindicinali di lavoro;

9° numero delle ore di lavoro effettivo compiuto quindicinalmente;

10° dati complementari.

Tessitura:

1° quantità complessiva di tessuti prodotti;

2° quantità di tessuti spedita all'interno;

3° quantità di tessuti spedita per l'esportazione;

4° ammontare degli impegni in corso.

b) Per l'industria laniera:

1° quantità complessiva di lana lavata (in kg.);

2° quantità di pettinato ottenuto con pettinatrici rettilinee;

quantità di pettinato ottenuto con pettinatrici circolari;

3° quantità di filato pettinato sistema francese;

quantità di filato pettinato sistema inglese;

4° quantità di filato cardato;

5° produzione complessiva in metri e in chili di tessuto finito, ottenuta nel semestre (distinta in tessuto tutto cardato) ed altri:

a) con telai aventi altezza di pettine fino a m. 1,80;

b) con telai aventi altezza di pettine oltre m. 1,80;

6° ore di lavoro effettivo compiute quindicinalmente.

c) Per l'industria della maglieria:

1° quantità complessiva di filati introdotti in magazzino durante il semestre (lana pettinata, lana cardata, cotone e seta);

2° quantitativo dei filati adoperati;

3° rimanenza filati a fine semestre;

4° quantitativo di maglieria confezionata;

5° quantitativo di maglieria spedita all'interno;

6° quantitativo di maglieria spedita per l'esportazione;

d) Per l'industria della filatura e tessitura della canapa e del lino:

1° quantità rispettiva di filato di canapa e lino prodotto;

2° quantità di tessuto prodotto;

3° quantità di filati di cotone adoperati;

4° quantità di tessuto spedita all'interno;

5° quantità di tessuto spedita per l'esportazione;

6° Rimanenza in magazzino (filati e tessuti).

e) Per l'industria della juta:

1° quantità della juta viaggiante ed esistente in Italia nei porti, nei magazzini dell'interno e negli stabilimenti;

2° produzione complessiva di tessuti;

3° quantità spedita all'interno;

4° quantità spedita per l'esportazione;

5° rimanenza in magazzino.

Art. 2.

Le singole associazioni industriali che a termini dell'articolo precedente cureranno la raccolta dei dati sopra specificati, dovranno trasmettere al Comitato per le industrie tessili presso il Ministero per l'economia nazionale i dati stessi riferiti al complesso di tutte le ditte (annualmente quelli di cui alla lettera *A* e semestralmente quelli di cui alla lettera *B*).

Art. 3.

Per i rami delle industrie tessili non considerati nell'articolo 1, i dati concernenti la produzione e il commercio, saranno raccolti dall'Ispettorato generale dell'industria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 6 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° avviso.

Il signor Vito Mastromatteo fu Giacomo, da Palo del Colle (Bari) ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Nicola Bellizzi, addetto alla pretura del mandamento di Palo del Colle, il 18 giugno 1923, la propria moglie Danisi Anna fu Michele a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del consolidato 5 % n. 281,032 della rendita di L. 640 intestato alla predetta Danisi con vincolo dotale, dalla stessa Danisi indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal sig. Mastromatteo.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'AMENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 6).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	749162	28 —	Riservato Rosina di Ignazio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. come contro.
Cons. 5 %	130658	50 —	Riservato Rosina di Ignazio, moglie di Messineo Gaetano, dom. in Palermo.	Riservato Maria-Rosa di Ignazio, moglie, ecc., come contro.
»	268677	180 —	Masnata Aurelia fu Giovanni Battista, moglie di Masnata Francesco Enrico, dom. a Genova.	Ferrari Aurelia fu Giovanni Battista, moglie ecc., come contro.
»	304979	885 —	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Filippo-Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Filippo-Francesco, dom. a Torino.	Bonacossa Eugenia-Lorenzina fu Francesco, o Francesco-Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Minetti Maddalena fu Battista, vedova Bonacossa Francesco o Francesco-Giuseppe, dom. a Torino.
»	304980	885 —	Bonacossa Lucia-Agostina fu Filippo-Francesco, minore, ecc., come la precedente.	Bonacossa Lucia-Augusta fu Francesco o Francesco-Giuseppe, ecc., come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI.

Disposizioni nel personale.

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1923.

Vergerio Luigi, computista, con lo stipendio di L. 7600, in aspettativa per motivi di salute, come dal decreto Ministeriale 8 gennaio 1923, è confermato nell'aspettativa stessa dal 1° giugno 1923, per la stessa causale, con l'annuo assegno di L. 3800.

Con decreti Ministeriali 15 giugno 1923.

Mari Francesco, geometra, con lo stipendio di L. 6000, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1923, con l'annuo assegno di L. 2000.

Gallo Giseppe fu Vincenzo, geometra, con lo stipendio di L. 8600, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1923, con l'annuo assegno di L. 4300.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 24 corrente in Misano in Villa Vittoria provincia di Forlì e il 25 corrente in Rosario di Valanisti, provincia di Reggio Calabria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 28 agosto 1923.

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	131 65	Belgio	108 14
Londra	105 23	Olanda	9 08
Svizzera	417 47	Pesos oro	17 05
Spagna	310 50	Pesos carta	7 50
Berlino	0 00045	New-York	23 12
Vienna	0 035	Oro	446 10
Praga	67 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 92
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	88 21

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.